

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
(Provincia di Venezia)

Prot. _____ del 25.09.2024

PIANO DI CONTROLLO SUCCESSIVO
DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
SUGLI ATTI DEL COMUNE

ANNO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE

1. *Il quadro normativo di riferimento*

L'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ridisegnato il sistema complessivo dei controlli, interni ed esterni, per gli enti locali.

In particolare, con il comma 1, lettere d) ed e) del succitato art. 3 il legislatore ha innovato l'ordinamento degli enti locali in materia di controllo, stabilendo che il nuovo sistema integrato è il seguente:

- a) controllo di gestione;
- b) controllo di regolarità amministrativa e contabile, articolato a sua volta in un controllo preventivo e successivo;
- c) controllo strategico;
- d) controllo sulle società partecipate non quotate;
- e) controllo sugli equilibri di bilancio;
- f) controllo sulla qualità dei servizi erogati.

Con i nuovi articoli da 147-bis a 147 quinquies del T.U.E.L. n. 267/2000 si è proceduto a introdurre una disciplina specifica delle nuove tipologie di controllo interno di cui alle lettere b), c), d) ed e).

Il TUEL nella sua formulazione originaria, si limitava alla mera definizione delle tipologie dei controlli interni, a dettare pochi principi e a stabilire alcune regole sull'istituto del controllo di gestione e sui pareri da rendere sulle proposte di deliberazioni, valorizzando così l'autonomia organizzativa dei comuni e delle province. La riforma introdotta dal decreto – legge in esame è molto puntuale. Con le nuove disposizione degli articoli dal 147 al 147 quinquies si è di fronte ad un radicale mutamento della visione del sistema dei controlli, che, infatti, è definito in modo assai più rigoroso del passato per quanto riguarda i contenuti delle diverse forme di controllo, i soggetti responsabili della loro direzione e i destinatari, anche interni, delle relative informazioni.

Inoltre, il sistema di controllo interno è fortemente collegato con i controlli esterni della Corte dei conti, anch'essi ridisegnati dal D.L. 174/2012 con la nuova stesura dell'art. 148 e l'introduzione dell'art. 148 bis.

Ne risulta uno schema abbastanza rigido e formale, in linea con le scelte più recenti del legislatore in materia di finanza pubblica, a partire dalla nuova formulazione degli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, in materia di pareggio di bilancio e di divieto di indebitamento se non per eventi eccezionali e nei limiti definiti dalla stessa legge di bilancio, introdotta, con efficacia dal 1° gennaio 2014, dalla legge costituzionale n. 1 del 2012. Né va sottovalutata la forte connessione del sistema di controlli con la recente legge 190/2012, c.d. "legge anticorruzione".

È opportuno inoltre evidenziare che il D.L. 174/2012 valorizza le figure del segretario comunale per l'intero sistema dei controlli, al quale è altresì specificamente assegnato il controllo successivo di regolarità amministrativa, e del responsabile del servizio finanziario per i nuovi controlli sugli equilibri di bilancio.

La riforma del 2012 conferma la regola dettata dall'originario testo dell'art. 147 del TUEL secondo cui i controlli interni devono essere ordinati secondo la distinzione fra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, in conformità al più generale principio della distinzione dei ruoli fra vertice politico e vertice burocratico.

2. *Le tipologie dei controlli interni*

Per i comuni e le province sono previste, in particolare, le seguenti tipologie di controllo interno, ognuno con contenuti e finalità diversi:

a) controllo di regolarità amministrativa e contabile: è la forma di controllo più tradizionale, finalizzata a garantire la razionalità giuridica dell'azione amministrativa, e cioè la sua legittimità,

regolarità e correttezza, da affidare, in via preventiva, al responsabile del servizio competente ed al responsabile del servizio finanziario, nonché, in fase successiva e limitatamente al controllo di regolarità amministrativa, al segretario dell'ente;

b) controllo strategico: è il controllo finalizzato alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici;

c) controllo di gestione: si tratta di una tipologia di controllo volta a verificare l'efficacia, l'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, con la finalità di migliorare, anche attraverso tempestivi interventi correttivi, il rapporto fra risorse impiegate e risultati e tra obiettivi ed azioni realizzate, in modo da aumentare la razionalità economica dell'organizzazione;

d) controllo sugli equilibri di bilancio: questa forma di controllo investe la gestione di competenza, dei residui e di cassa, ed è finalizzato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante il coordinamento e la vigilanza del responsabile del servizio finanziario e il controllo da parte dei responsabili dei servizi.

Le province e i comuni, nell'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa costituzionalmente garantita (artt. 114 e 117, comma 6, Cost), hanno il compito di individuare gli strumenti e le metodologie per le diverse tipologie di controllo interno, adeguando i propri ordinamenti alla disciplina generale dei controlli interni stabilita dagli articoli dal 147 al 147 quinquies del TUEL;

e) controllo sulle società partecipate non quotate: consiste nel monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, nell'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e nell'individuazione delle opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio ;

f) controllo sulla qualità dei servizi erogati: questa forma di controllo concerne la verifica della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni ed interni dell'Ente.

3. *Regolamento consiliare*

Il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 174/2012, demanda alla competenza del Consiglio l'adozione di un apposito regolamento sui controlli e obbliga gli enti a renderli operativi entro il 10 gennaio 2013, con comunicazione al Prefetto e Corte dei Conti.

Questo Comune ha approvato, con deliberazione consiliare n. 15 del 26.

07.2023, il Regolamento sui controlli interni, che disciplina il sistema di controllo così come delineato nel suo complesso dal legislatore.

Pertanto il controllo strategico, quello sulle società partecipate non quotate e quello sulla qualità dei servizi erogati, per disposizione legislativa non si applicano ai Comuni aventi popolazione inferiore ai 15.000 abitanti come Campolongo Maggiore.

4. *Controllo di regolarità amministrativa*

Il controllo successivo di regolarità amministrativa ha l'obiettivo di assicurare, con la continua assistenza ai responsabili dei servizi, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa, in ultima analisi, il miglioramento della sua qualità. Consiste, in sintesi, in una verifica indipendente a servizio dell'organizzazione su un campione, scelto in modo casuale, di determinazioni, procedure amministrative e contratti. (Ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL sono soggette al controllo di regolarità amministrativa successivo "le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi").

L'art. 11 comma 1 del Regolamento sui controlli interni individua le seguenti finalità del controllo successivo di regolarità amministrativa:

- monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati;
- rilevare la legittimità dei provvedimenti e registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti;
- sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile dell'Area, ove vengano ravvisate patologie;
- migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano la massima imparzialità;
- attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di atti aventi contenuti analoghi;
- costruire un sistema di regole condivise per rendere più incisiva e fluida l'azione amministrativa;
- collaborare con i singoli servizi per la condivisione e l'aggiornamento delle procedure.

I successivi commi 3 e 4 articolo individuano gli atti soggetti a controllo successivo a campione mentre il successivo art. 12 individua l'ufficio preposto a tali adempimenti.

Lo scopo del controllo è pertanto non solo quello di rilevare le eventuali difformità rispetto alla normativa, ma anche e soprattutto quello di cooperare attivamente con i Servizi per la costruzione di un sistema condiviso di regole per la redazione degli atti e la definizione degli iter procedurali, nell'ottica di un costante aggiornamento in relazione alle innovazioni normative.

In conformità alle previsioni di legge, il Regolamento dispone che sono soggette a controllo le determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi. Ai fini dello svolgimento dell'attività di controllo, il Segretario Generale approva annualmente entro il mese di febbraio, un apposito piano, prevedendo il controllo di almeno il cinque per cento degli atti.

5. Tipologie e percentuale degli atti da sottoporre a controllo

Come appena precisato il Regolamento dei controlli interni, stabilisce che la percentuale minima degli atti da sottoporre a controllo successivo è pari ad almeno il cinque per cento del numero complessivo degli atti.

Tanto premesso le categorie di atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa per il 2024 con la relativa percentuale possono così individuarsi:

TIPO DI ATTO	%
Determinazioni	5
Liquidazioni	5
Permessi di costruire	5
Ordinanze dirigenziali	5
Contratti/scritture private	5
Procedure finanziate con risorse PNRR	10

6. *Standards di riferimento*

Gli standards generali dell'attività di controllo sono definiti all'art. 13 del Regolamento come segue:

- regolarità delle procedure, rispetto dei tempi, correttezza formale dei provvedimenti emessi;
- correttezza dei dati riportati nei provvedimenti e nei relativi allegati;
- rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti;
- conformità al programma di mandato: PIAO, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo.

7. *Selezione degli atti da sottoporre a controllo e risultati del controllo*

L'individuazione degli atti da sottoporre a controllo avverrà tramite estrazione casuale automatizzata, utilizzando i programmi dell'Ente.

La selezione del campione di atti soggetto a controllo avverrà con l'ausilio del competente Responsabile del Servizio tecnologico/Informatico.

Le schede elaborate sui controlli a campione formeranno oggetto:

a) di *report* dai quali risulti:

- il numero degli atti e/o procedimenti esaminati;
- i rilievi sollevati sulle singole parti che compongono l'atto;
- i rilievi sollevati per ciascuno dei singoli indicatori contenuti all'interno delle schede di verifica utilizzate dall'unità preposta al controllo;
- le osservazioni dell'unità su aspetti dell'atto, o procedimento, oggetto di verifica, non espressamente previste ma che il nucleo di controllo ritenga opportuno portare all'attenzione dei Responsabili di Servizio;
- analisi riepilogative ed indicazioni da fornire alle strutture organizzative.

Il presente Piano preliminare verrà inviato ai Capi Settore per opportuna conoscenza.

Il Segretario Comunale Reggente
Dott. Luca Scarangella